

LAVORO AGILE E SICUREZZA: COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE ANNUALE SULLE PMI

L'intervento normativo introdotto con la Legge 11 marzo 2026, n. 34 "Legge annuale sulle piccole e medie imprese", ed in particolare con l'art. 11 rubricato "Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile", si inserisce in un percorso evolutivo ormai consolidato volto ad adattare il sistema di tutela della salute e sicurezza alle profonde trasformazioni del mondo del lavoro. La crescente diffusione del lavoro agile, disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, ha infatti reso evidente l'esigenza di ripensare le tradizionali coordinate della prevenzione, storicamente ancorate alla centralità del luogo fisico di lavoro, per orientarle verso una concezione più ampia, incentrata sulla persona e sulle modalità concrete di esecuzione della prestazione.

In tale contesto, la novella legislativa assume un rilievo particolarmente significativo, in quanto interviene direttamente sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rafforzando un principio che negli ultimi anni aveva già trovato progressiva evoluzione nella prassi applicativa e nella riflessione dottrinale. Il legislatore individua, infatti, nell'informativa scritta lo strumento cardine attraverso il quale si realizza, nel lavoro agile, l'adempimento degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza.

Si tratta di una scelta di elevato valore sistematico, che merita una valutazione positiva sotto molteplici profili. In primo luogo, essa prende atto della peculiare configurazione del lavoro agile, caratterizzata dall'assenza di un controllo diretto da parte del datore di lavoro sugli ambienti nei quali la prestazione viene resa. In tali contesti la tradizionale logica della prevenzione fondata sull'intervento diretto sui luoghi di lavoro risulta inevitabilmente attenuata. Ne deriva la necessità di valorizzare strumenti alternativi, capaci di garantire un livello di tutela effettivo pur in presenza di evidenti limiti strutturali.

L'informazione, in questa prospettiva, assume una funzione centrale e qualificante. Essa non si esaurisce in un adempimento formale, ma diviene il veicolo attraverso il quale

il datore di lavoro trasferisce al lavoratore conoscenze, consapevolezza e strumenti operativi per la gestione dei rischi. Il lavoratore, a sua volta, è chiamato a svolgere un ruolo attivo e responsabile, in coerenza con l'impostazione partecipativa che caratterizza l'intero sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. n. 81/2008. La sicurezza sul lavoro non può essere concepita come un insieme statico di prescrizioni, ma richiede un costante aggiornamento, in funzione dell'evoluzione dei rischi e delle modalità organizzative. In tal senso, la reiterazione periodica dell'obbligo informativo consente di mantenere elevato il livello di attenzione e di adeguare le misure prevenzionistiche alle concrete condizioni di svolgimento della prestazione. Non meno rilevante è il contenuto dell'informativa, che deve individuare sia i rischi generali sia quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Il legislatore mostra così piena consapevolezza del fatto che il lavoro agile non costituisce una mera trasposizione del lavoro tradizionale in un diverso contesto, ma implica una diversa configurazione dei fattori di rischio. In questo quadro, assume particolare rilievo il riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo di videotermini, che rappresentano uno degli elementi più caratterizzanti della prestazione resa da remoto.

L'attenzione verso tali profili evidenzia una sensibilità crescente nei confronti di rischi che, pur non manifestandosi normalmente attraverso eventi traumatici immediati, possono incidere in modo significativo sulla salute del lavoratore nel medio e lungo periodo. I disturbi visivi, le problematiche posturali, l'affaticamento fisico e mentale costituiscono ambiti nei quali la prevenzione assume un ruolo decisivo, e l'informazione rappresenta lo strumento principale per orientare comportamenti corretti e consapevoli.

La scelta di collocare la novella all'interno dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, mediante l'introduzione del nuovo comma *7-bis*, appare inoltre particolarmente coerente sotto il profilo sistematico. Essa consente di ricondurre il lavoro agile nell'alveo generale della disciplina prevenzionistica, evitando frammentazioni normative e garantendo l'unitarietà del sistema. Il lavoro agile non viene configurato come un'eccezione, ma come una modalità organizzativa che richiede un adattamento delle regole generali, senza derogarne i principi fondamentali.

A ciò si aggiunge la novella relativa al regime sanzionatorio, che contribuisce a rendere perentorio l'obbligo informativo. L'inserimento della relativa violazione tra le fattispecie sanzionate dall'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce all'informativa una rilevanza primaria, coerente con il ruolo centrale che essa assume nel nuovo assetto normativo. Le sanzioni, lungi dall'aver una funzione meramente repressiva, operano come strumento di garanzia dell'adempimento e come incentivo alla diffusione di una cultura della sicurezza realmente integrata nei processi aziendali.

In conclusione, l'art. 11 della Legge n. 34/2026 rappresenta un intervento di significativa portata, capace di coniugare rigore giuridico e adattabilità operativa. Esso valorizza la dimensione informativa quale asse portante della tutela nel lavoro agile, rafforzando al contempo il principio di cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore. Ne emerge un modello di prevenzione evoluto, fondato sulla consapevolezza, sulla responsabilizzazione e sulla partecipazione attiva, in linea con le più avanzate concezioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

LA NOVELLA INTRODotta DALLA LEGGE N. 34/2026

L'art. 11 della Legge n. 34/2026, interviene in merito al tema della sicurezza sul lavoro per coloro che svolgono la propria prestazione in modalità agile, e in particolare per quanto concerne gli obblighi di informativa.

Nello specifico, il testo normativo in questione – **la cui operatività decorrerà dal 7 aprile 2026** – interviene andando a novellare in due punti, il D.Lgs. n. 81/2008.

Più nel dettaglio, **la lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 34/2026 inserisce all'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il comma 7-bis**, il quale prevede che per **l'attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare con quelli che attengono all'utilizzo di videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro**, fermo restando l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

La lettera b) del medesimo art. 11 interviene invece aggiornando l'art. 55 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, in una logica consequenziale dal momento che nello specifico, l'articolo in questione (il 55) contiene l'insieme delle misure sanzionatorie calibrate in base alle violazioni delle previsioni in tema di salute e sicurezza.

Il totale inserimento nel contesto del D.Lgs. n. 81/2008 delle novelle sopra indicate è chiaro indice della volontà del Legislatore di intervenire in ordine alla specifica materia della sicurezza.

In particolare, la prima novella – l’inserito che viene previsto per l’art. 3 – si inserisce nella porzione introduttiva del D.Lgs. n. 81/2008, e in particolare nella declinazione che il Legislatore effettua delle particolarità previste per determinate tipologie di lavoratori e di prestazioni, una volta cristallizzata l’universalità delle attività, e dei settori (privato e pubblico) per le quali trova applicazione il rispetto delle prescrizioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In quest’ottica il Legislatore va a declinare in maniera specifica e particolareggiata le modalità di adesione ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza, al contesto specifico delle prestazioni rese in modalità agile. Molto opportunamente l’art. 11 della Legge n. 34/2026 individua nelle attività rese al di fuori dei locali rientranti nella disponibilità del datore di lavoro, le prestazioni che possono essere ricondotte al concetto di lavoro agile.

DISCIPLINA GENERALE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA NEL LAVORO AGILE

Al fine di cogliere compiutamente la portata innovativa della novella, appare preliminarmente necessario richiamare i tratti essenziali della disciplina normativa del lavoro agile.

In tale prospettiva, risulta opportuno recuperare la definizione offerta dalla Legge n. 81/2017, con particolare riferimento agli artt. 18 e seguenti, i quali ne delineano l’impianto regolatorio e ne individuano gli elementi costitutivi, tra i quali assume rilievo centrale la necessaria formalizzazione dell’accordo individuale tra le parti. In particolare, il primo comma dell’art. 18 qualifica il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da un’organizzazione flessibile dell’attività, suscettibile di articolarsi in forma ibrida, ossia mediante la coesistenza, anche limitata nel tempo, di prestazioni rese in presenza presso i locali aziendali e di altre svolte all’esterno degli stessi, la cui concreta attuazione è rimessa, in via imprescindibile, alla stipulazione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, volto a disciplinarne puntualmente modalità, tempi di esecuzione e profili connessi all’esercizio dei poteri datoriali. Lo svolgimento delle prestazioni in modalità agile non muta la natura del rapporto che resta quindi pienamente di matrice subordinata.

Ne discende che il lavoratore, anche durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, conserva integralmente il medesimo statuto di diritti e di obblighi propri del

rapporto di lavoro subordinato. Ciò che assume, a questo punto, rilievo centrale è la necessità di adattare coerentemente l'impianto normativo di riferimento alle peculiari modalità di esecuzione, connotate dalla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali.

Peraltro, la nozione di svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali non può essere automaticamente ricondotta all'ambiente domestico del lavoratore, atteso che la prestazione può legittimamente essere eseguita anche in luoghi diversi, quali, a titolo esemplificativo, spazi di *co-working* o *hub* appositamente destinati.

In tale prospettiva si colloca l'art. 22 della Legge n. 81/2017, il quale sancisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. A tal fine, la disposizione prevede la consegna, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di un'informativa scritta recante l'individuazione dei rischi, tanto generali quanto specifici, connessi alle peculiari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

In questo senso, l'art. 11 della Legge n. 34/2026, introducendo il comma 7-*bis* all'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, va ad aggiornare ed estendere tale concetto, sia prevedendo un focus specifico per quanto attiene ai rischi connessi all'utilizzo di videoterminali, sia per ciò che riguarda la necessaria cooperazione che deve caratterizzare congiuntamente le parti coinvolte (datore e lavoratori), al fine di realizzare il miglior paradigma in termini di salute e sicurezza, riprendendo il principio di cui al secondo comma dell'art. 22, Legge n. 81/2017.

Al fine di assicurare un livello elevato e sostanzialmente conforme alla disciplina vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle prestazioni rese in modalità agile, l'art. 11 della Legge n. 34/2026 interviene rafforzando l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di svolgere con periodicità annuale una specifica attività informativa. Tale adempimento si sostanzia nella consegna di un'informativa dedicata, la quale assume rilievo centrale e decisivo, in quanto costituisce lo strumento attraverso cui si garantisce il costante aggiornamento delle prescrizioni normative e delle buone prassi, funzionali ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza anche nell'ambito del lavoro agile.

Il concetto della reiterazione nel tempo dell'informativa si inserisce peraltro nella filosofia generale del D.Lgs. n. 81/2008 che interpreta la sicurezza, non come un adempimento statico, ma dinamico, che necessita quindi di costante aggiornamento.

I RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI

Viene introdotto uno specifico profilo di attenzione con riguardo al rischio connesso all'utilizzo di videotermini, il quale deve essere espressamente individuato e adeguatamente declinato nell'informativa prevista dal nuovo comma 7-*bis* dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

La disciplina generale in tema di salute e sicurezza riconducibile all'utilizzo di videotermini è contenuta negli artt. compresi tra il 172 e il 179 del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, l'art. 174 prevede che vengano effettuate particolari valutazioni legate:

- ai rischi per la vista e agli occhi;
- ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Il successivo art. 175 definisce invece un aspetto nevralgico costituito dalle pause dallo svolgimento della prestazione lavorativa, che tassativamente devono essere effettuate da coloro che utilizzano i videotermini. È rimessa anche in questo caso la centralità alla valutazione della contrattazione collettiva e, nelle more di una specifica previsione, i lavoratori hanno diritto ad interrompere l'esecuzione delle mansioni assegnate ogni centoventi minuti (e ferme restando eventuali previsioni soggettive e specifiche prescrizioni indicate dal medico competente).

Il successivo art. 176 definisce gli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti di chi svolge prestazioni che sono caratterizzate dall'utilizzo di videotermini, con particolare attenzione per gli occhi e la vista, e per il sistema posturale.

L'art. 177 definisce poi le attività di informazione e formazione da attivare nei confronti di chi utilizza videotermini.

In ipotesi di ricorso a lavoro in modalità agile, sarà quindi necessario calibrare tale impianto, nel contesto dell'esecuzione delle prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali.

LE NOVITÀ IN AMBITO SANZIONATORIO

Una novità estremamente importante è introdotta dalle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 11 della Legge n. 34/2026 relativamente al regime sanzionatorio.

In particolare, con l'inserimento nel D.Lgs. n. 81/2008 e la contestuale estensione delle garanzie in termini di informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

viene parallelamente previsto uno specifico regime sanzionatorio in ipotesi di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 7-*bis* dell'art. 3, D.Lgs. n. 81/2008.

La disciplina sanzionatoria in caso di mancata ottemperanza viene inserita nelle ipotesi previste dall'art. 55, comma 5, lett. c), la quale già prevedeva l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € per la violazione di cui all'art. 18 (obblighi specifici del datore di lavoro), comma 1, lett. c (affidamento di compiti ai lavoratori in considerazione delle loro capacità e condizioni di salute e sicurezza), e (adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico), f (richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione) e q (adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio), art. 36 (informazione in materia di salute e sicurezza), comma 1 (relativo ai rischi generici, procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione, nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dell'RSPP e del medico competente), e comma 2 (relativo ai rischi specifici, all'utilizzo di sostanze pericolose, alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate), art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), comma 1 (formazione in tema rischi generici e di rischi specifici legati alla mansione ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda), comma 7 (formazione e periodico aggiornamento del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 7-*ter* (modalità formativa del preposto in presenza con aggiornamenti almeno biennali), 9 (formazione ed aggiornamento per i lavoratori addetti alle attività di antincendio e di primo soccorso), e 10 (formazione particolare per gli RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), art. 43 (gestione delle emergenze), comma 1, lett. d (adozione di un programma di interventi, di provvedimenti e di istruzioni che consenta ai lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato di mettersi al sicuro), e e-*bis* (garanzia della presenza di idonei mezzi di estinzione incendi), e art. 46 (prevenzione incendi), comma 2 (adozione di idonee misure finalizzate a prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori).

INFORMATIVA SCRITTA

All'esito dell'analisi della novella introdotta e alla luce del rinnovato assetto degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile, emerge con chiarezza l'esigenza di tradurre il dettato normativo in strumenti operativi idonei a garantirne un'applicazione concreta, coerente e sistematica all'interno delle organizzazioni aziendali.

In particolare, la centralità attribuita dal legislatore all'informativa scritta, quale fulcro dell'adempimento degli obblighi prevenzionistici nei contesti di lavoro svolti al di fuori dei locali nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, impone alle imprese un'attenta riflessione non soltanto sul contenuto dell'obbligo, ma anche sulle modalità attraverso cui lo stesso viene assolto. L'effettività della tutela, infatti, non può prescindere dalla qualità, dalla chiarezza e dalla completezza dell'informazione resa al lavoratore, nonché dalla sua idoneità a cogliere le specificità delle concrete modalità di esecuzione della prestazione.

È proprio in questa prospettiva che si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un modello strutturato di informativa, concepito quale strumento operativo volto a supportare i datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi previsti D.Lgs. n. 81/2008, così come novellato dalla Legge n. 34/2026.

PREMESSA

Il presente documento viene consegnato a tutti i lavoratori, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che svolgono le loro attività per la scrivente azienda in modalità "lavoro agile".

Tali informazioni sono propedeutiche alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro come disciplinato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., informando i lavoratori che svolgono le proprie mansioni anche in modalità "lavoro agile".

Il lavoratore, ai sensi del citato art. 3, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Tale informativa risulta aggiuntiva e integrativa rispetto alla formazione sui rischi generici e specifici effettuata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e all'Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni del 21.12.2011 e del nuovo Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni del 17.04.2025, nonché dell'art.36 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sugli obblighi di informazione.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Ai fini specificatamente del lavoro agile, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Art. 18, c. 2, Legge n. 81/2017).

Quali obblighi generali nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro deve:

- elaborare una preliminare valutazione dei rischi con specifica indicazione delle misure attuate e da adottare;
- divulgare a tutti i lavoratori interessati un'informativa sui rischi generali e specifici dell'attività;
- nel caso fornisca attrezzature proprie, consegnare attrezzature conformi alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008;
- nel caso le attrezzature siano del lavoratore, esigere che le stesse rispondano ai requisiti del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008;
- formare i lavoratori sui rischi generici e specifici ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni di riferimento (in caso di rischi differenti ed aggiuntivi rispetto a quelli per i quali sia già stata svolta la formazione);
- inviare i lavoratori alla visita medica (ove prevista) entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Non vi è obbligo formativo in qualità di addetto antincendio e primo soccorso (Commissione per gli Interpelli n.13 del 24/10/2013) per i lavoratori svolgenti attività in modalità "lavoro agile".

In merito al luogo ove venga prestata l'attività lavorativa, tenuto conto che il lavoratore può prestare l'attività presso il proprio domicilio, la Commissione per gli Interpelli con atto n. 13 del 24/10/2013, ha specificato che il domicilio non è considerato luogo di lavoro ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I lavoratori devono, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Inoltre, devono:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SULL'ATTIVITÀ IN GENERALE

Il pericolo è una proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (macchinario, sostanza, ...) o condizione che ha la potenzialità di causare danni.

Il rischio è la probabilità che si verifichi un evento capace di causare un danno alle persone.

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato o causi la morte del lavoratore.

La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.

La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali.

I dispositivi di protezione individuale sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Rischi generici connessi all'attività lavorativa sono riconducibili all'ambiente di lavoro e alle attrezzature utilizzate. È pertanto necessario mantenere sempre l'ambiente di lavoro in ordine, pulito e asciutto, ben illuminato, utilizzare correttamente le attrezzature e l'impianto elettrico, aerare i locali, non correre negli ambienti di lavoro: tutto ciò per evitare il manifestarsi di rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.

Utilizzando apparecchiature e impianti elettrici, un rischio presente è sicuramente il rischio elettrico.

Il contatto diretto avviene quando, ad esempio, si toccano i contatti di una presa, i conduttori non isolati o svitando una lampadina sprovvista di ghiera isolante. Il contatto indiretto si realizza in presenza di difetti d'isolamento che mettono in tensione la parte metallica esterna dell'apparecchiatura. Se non dovesse funzionare correttamente la messa a terra e i dispositivi automatici di protezione automatica (differenziale) non intervenissero, la situazione potrebbe evolversi in maniera drammatica.

RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA E RELATIVE MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Nell'attività a videoterminale, i rischi maggiori sono connessi all'apparato oculo visivo e muscolo scheletrico, nonché situazioni di stress lavoro correlato. Nelle procedure di sicurezza di seguito individuate, sono indicate le cause, le conseguenze nonché le misure di prevenzione.

Particolare attenzione aggiuntiva deve essere posta nel caso di utilizzo di personal computer portatile.

PROCEDURE DI SICUREZZA

Di seguito le procedure da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni suddivise tra:

- norme generali di comportamento;
- ambienti di lavoro e rischio elettrico rivolta alle attività svolte in modalità lavoro agile.

1. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Percorsi e luoghi di lavoro

- Nel salire o scendere le scale è opportuno utilizzare il corrimano ed è vietato scendere di corsa.
- Raccogliere sempre gli oggetti caduti sul pavimento.
- Asciugare subito i liquidi versati accidentalmente. Se i liquidi bagnano impianti o apparecchiature sotto tensione elettrica, se possibile e senza ulteriore rischio, togliere la tensione elettrica.
- Non entrare in un locale non sufficientemente illuminato.
- Non sostare mai nel raggio di apertura di una porta chiusa non munita di pannello trasparente.
- Non lasciare oggetti ingombranti o pericolosi lungo le vie di passaggio.

Uso di arredi

- Chiudere sempre, dopo l'uso, i cassetti, gli sportelli, le ante e gli schedari.
- Usare le apposite maniglie per aprire e chiudere porte e cassetti.
- Non lasciare mai oggetti in precaria collocazione sui ripiani alti, avendo cura di riporre gli oggetti più pesanti possibilmente nelle zone basse.
- Evitare di sovraccaricare i ripiani degli armadi o di utilizzarne il piano tetto, anche quando gli armadi stessi sono ancorati al muro.

Uso di attrezzatura minuta

- Custodire in maniera appropriata le forbici, tagliacarte, taglierini, riponendoli sempre con la lama ritratta e nell'apposito contenitore.
- Nell'asportare i punti metallici delle cucitrici servirsi dell'apposito attrezzo.
- Usando le cucitrici a punti metallici assicurarsi che le dita non possano subire schiacciamento.

Uso di macchine, impianti e attrezzature

- Leggere il manuale/istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza.

- Non improvvisarsi “riparatori” o “manutentori”. Per quanto compatibile con il lavoro agile, in caso di anomalie di funzionamento, avvisare il personale addetto o i propri superiori.
- Non rimuovere e/o disattivare i dispositivi di sicurezza applicati alle macchine e alle attrezzature.
- Non utilizzare apparati o macchinari elettrici qualora i relativi cavi di alimentazione, le spine, le prese o gli interruttori appaiano deteriorati o danneggiati.
- Non staccare mai una spina dalla presa elettrica tirandola per il cavo.
- Disattivare l'alimentazione elettrica prima di intervenire sulle apparecchiature inceppate.
- Non utilizzare impianti e attrezzature per impieghi non previsti dal costruttore.
- Utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l'apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse).
- Verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione.
- Non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili.
- Effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione.
- Disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo.
- Spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori.
- Controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall'impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi.
- Collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall'uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento.
- Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo e ottimale.
- Riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l'attrezzatura al cavo di alimentazione).

- Lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato.
- Le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all'acqua o altri liquidi.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico.
- Prima dell'impiego di una scala portatile assicurarsi che sia posizionata in modo stabile, mantenendosi sempre ancorati ad essa con una mano e non sporgersi od allungarsi per prendere cose distanti; in tale evenienza occorre scendere e riposizionare la scala.
- Non utilizzare mai come scalette le sedie, specialmente se dotati di ruote.

2. AMBIENTI DI LAVORO E RISCHIO ELETTRICO IN LAVORO AGILE

I requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati dove poter svolgere il lavoro agile

Luoghi di lavoro

- Svolgere le attività lavorative esclusivamente in ambienti in cui sia stata concessa l'abitabilità.
- Deve essere garantita la presenza di adeguati servizi igienici.
- I locali devono essere ben difesi dalle intemperie, privi di muffa e provvisti di riscaldamento per il periodo invernale.

Impianti

- Devono essere progettati e installati alla regola dell'arte.
- Devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione.
- Devono essere utilizzati come previsto in fase progettuale.
- Non devono essere sovraccaricate le linee elettriche.
- Non devono essere utilizzati impianti o attrezzature elettriche con parti che risultano deteriorate o con anomalie di funzionamento.

Aerazione e microclima

- Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere possibile effettuare il ricambio d'aria naturale.
- Il microclima deve essere gestito a seconda della stagione in corso.

Illuminazione

- Si deve poter usufruire dell'illuminazione naturale, integrata con l'illuminazione artificiale quando la prima risulti insufficiente.
- Organizzare il posto di lavoro in modo da non subire abbagliamenti dall'illuminazione naturale.
- Regolare lo schermo del computer consentendo un idoneo contrasto con l'ambiente circostante.

Impianto elettrico

- Le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori devono essere tenute sgombre e accessibili.
- Evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell'impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio.
- Requisiti di prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, ecc.: i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt); i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.
- L'utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei; le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell'impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo; evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine,

ecc.; disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di inciampo.

- Verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt).
- Fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante il loro funzionamento.
- Srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.

Come si possono prevenire gli incidenti dovuti all'elettricità?

La prima precauzione da adottare è far installare impianti elettrici a cura di personale abilitato in modo da garantire la conformità alla regola dell'arte richiesta dalle norme e dai criteri di sicurezza.

La protezione dai contatti diretti

Si attua attraverso la protezione delle parti elettriche in tensione attraverso materiali isolanti oppure attraverso distanziatori meccanici che impediscono l'avvicinamento alle parti in tensione.

La protezione dai contatti indiretti

Si attua con l'installazione dell'impianto di messa a terra e di interruttori differenziali, cosiddetti "salvavita", che aprono il circuito in caso di dispersione a valori di 30 mA.

Un altro sistema di protezione consiste nell'utilizzo di apparecchiature elettriche definite a doppio isolamento, in cui l'involucro che racchiude la parte elettrica attiva, è costituito da due strati protettivi uno interno e uno esterno. Gli apparecchi a doppio isolamento sono individuabili dal simbolo del doppio quadrato e non devono essere collegati a terra.

La protezione dal surriscaldamento dell'impianto elettrico

È basata sulla corretta realizzazione dell'impianto elettrico in base alle norme di buona tecnica. Si utilizzano anche dei dispositivi magnetotermici che aprono i circuiti elettrici quando l'impianto si scalda eccessivamente.

Modalità di utilizzo

Anche impianti e apparecchi elettrici correttamente realizzati e dimensionati possono diventare molto pericolosi quando non sono utilizzati secondo criteri di sicurezza. A tal fine è necessario osservare alcune elementari avvertenze:

- evitare riparazioni o interventi "fai da te";
- alimentare più apparecchi da una sola presa può provocare il riscaldamento dei conduttori con pericolo di innesco di incendio. È necessaria l'utilizzo di un numero adeguato di prese;
- non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore;
- prestare particolare attenzione all'uso di apparecchi elettrici in locali con presenza di acqua oppure con le mani bagnate; in questi casi possono diventare pericolose anche tensioni che abitualmente non lo sono;
- attenzionare ogni situazione anomala, quale senso di scossa nel toccare un'apparecchiatura, scoppiettii provenienti da componenti elettrici, odore di bruciato proveniente dall'interno di un'apparecchiatura, eventuali cattive condizioni manutentive di impianti o apparecchiature, ecc.;
- ricordarsi che spesso i conduttori di un impianto elettrico sono incassati nei muri; usare quindi la dovuta attenzione nel piantare chiodi o nel forare le pareti.

3. LAVORO A VIDEOTERMINALE

Rischi inerenti all'utilizzo dei videotermini

Nell'attività a videoterminale, i rischi maggiori sono connessi all'apparato oculo visivo e muscolo scheletrico, nonché situazioni di stress lavoro correlato.

Apparato oculo visivo

Le cause correlate ai rischi dell'apparato oculo visivo sono:

- un eccessivo contrasto luminoso tra il testo dello schermo, i caratteri della tastiera e un documento cartaceo;
- un impegno visivo statico, ravvicinato e protratto (prolungata visione del monitor) in cui gli oggetti sono distanti dagli occhi meno di un metro e i muscoli per la messa a fuoco dell'immagine e per la motilità oculare sono fortemente sollecitati. Infatti, l'impegno aumenta quanto più l'oggetto è vicino e a quanto più a lungo è fissato nel tempo;
- condizioni sfavorevoli di illuminazione, come l'eccesso o l'insufficienza di illuminazione generale, l'abbagliamento (presenza di riflessi da superfici lucide, luce

diretta proveniente dalle finestre o da fonti artificiali non adeguatamente schermate), la scarsa definizione dei caratteri sullo schermo;

- cattiva qualità del monitor che può portare a sfarfallio dei caratteri e dello sfondo;
- disordine sul desktop e non efficiente utilizzo degli strumenti informatici;
- altre condizioni ambientali sfavorevoli, come l'inquinamento dell'aria interna (impianto di condizionamento poco efficace, rilascio di sostanze dai rivestimenti e dagli arredi, produzione di calore da parte di monitor, hardware e altre attrezzature) e l'eccessiva secchezza dell'aria.

Le conseguenze correlate ai rischi dell'apparato oculo visivo possono essere, tra l'altro: bruciore, eccessiva lacrimazione, secchezza, senso di corpo estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, senso di pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura.

Le principali misure di prevenzione correlate ai rischi dell'apparato oculo visivo sono:

- garantire un'adeguata e corretta illuminazione del posto di lavoro;
- disporre il monitor perpendicolarmente alle fonti luminose;
- inclinare il monitor correttamente per eliminare eventuali riflessi;
- regolare correttamente contrasto, luminosità e caratteri del monitor;
- distogliere spesso lo sguardo dal monitor e guardare oggetti lontani;
- mantenere una costante pulizia del monitor;
- garantire la corretta aerazione dell'ambiente di lavoro.

Apparato muscolo-scheletrico

Le cause correlate ai rischi dell'apparato muscolo scheletrico possono essere, tra l'altro, errata disposizione o regolazione di arredi e computer, capo e tronco protesi in avanti, spalle contratte nella digitazione o nelle pause, ricevitore del telefono tenuto a lungo tra testa e spalla, forza eccessiva nel digitare o nello spingere il mouse, polsi piegati verso l'alto e non allineati agli avambracci; mancanza di ausili ergonomici, schermo collocato in posizione troppo rialzata, monitor non parallelo all'operatore.

Le conseguenze correlate ai rischi dell'apparato muscolo scheletrico possono essere: senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimento, rigidità, dolore, infiammazione, tendiniti fino a sindrome del tunnel carpale, l'artrosi cervicale.

Alcune condizioni (ad es. diabete, soprappeso, artrosi, ipertensione, fumo, gravidanza) possono aumentare il rischio di veder comparire i malesseri sopra riportati. La migliore forma di prevenzione è senz'altro una giusta attività fisica associata allo svolgimento del lavoro secondo corretti principi.

Le misure di prevenzione correlate ai rischi dell'apparato muscolo scheletrico sono:


- scegliere attrezzature ergonomiche;
- adottare una postura corretta: il tronco sullo schienale tra 90 e 110°;
- variare spesso la posizione del corpo;
- effettuare delle pause brevi, ma frequenti;
- variare le attività nel corso della giornata;
- regolare con cura la posizione, l'altezza e la distanza del monitor;
- ridurre i movimenti rapidi e ripetitivi prolungati;
- avambracci paralleli al pavimento e bene appoggiati sul tavolo;
- mantenere polsi distesi e dritti nella digitazione evitando sforzi o piegature non naturali.

Pertanto, la postazione di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:

- schermo: facilmente orientabile e inclinabile; posizionato frontalmente all'utilizzatore a una distanza dagli occhi pari a 50-70 cm; con caratteri definiti e leggibili, immagini stabili e regolarità del contrasto e della luminosità, con margine superiore posizionato leggermente più in basso rispetto all'orizzonte ottico dell'utilizzatore;
- tastiera: possibilmente separata dal monitor ed inclinabile rispetto al piano; essere posizionata frontalmente al video ad una distanza dal bordo della scrivania di almeno 15 cm; possedere una superficie opaca, tasti facilmente leggibili ed un bordo sottile e sagomato;
- mouse: deve permettere alla mano di essere completamente appoggiata, senza esercitare alcuna pressione sul mouse stesso; deve essere disposto con uno spazio di almeno 5 cm per spostarlo correttamente, verificando di aver abbastanza cavo;
- sedile: deve essere girevole; dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio; possedere la seduta regolabile in altezza con bordo arrotondato; avere schienale regolabile sia in altezza che in inclinazione; essere realizzato con comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, maneggevoli e rispondenti;
- illuminazione: deve evitare riflessi sullo schermo; le finestre, ove necessario, devono essere schermate anche con tende; le luci artificiali devono essere schermate, in buono stato di manutenzione, adeguatamente collocate;
- ambiente di lavoro deve: garantire spazi di lavoro sufficienti per consentire cambiamenti di posizione; presentare temperature e umidità confortevoli; consentire ricambi d'aria adeguati; prevedere un livello di rumore ambientale contenuto.

Ergonomia sul posto di lavoro

Di seguito sono raffigurate le modalità per garantire una postazione ergonomica all'operatore.



Esercizi e pratiche utili

- Interrompere o cambiare attività lavorativa per almeno 15 minuti ogni due ore consecutive di utilizzo.
- Durante le interruzioni direzionare lo sguardo in lontananza, anche guardando fuori dalla finestra per qualche secondo e non utilizzare altre apparecchiature elettroniche (es. telefonini).

Stress lavoro correlato

Lo stress lavorativo si determina quando le capacità di una persona non sono adeguate rispetto al tipo e al livello delle richieste lavorative.

Negli operatori al videoterminale il contenuto di lavoro monotono e ripetitivo, incrementi del ritmo di lavoro e pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze di lavoro sono la maggiore causa di stress lavorativo.

Nel lavoro agile si può riscontrare stress a seguito dell'uso intensivo di tecnologie digitali (tecnostress), dalla sensazione di dover essere costantemente reperibili (sindrome "always-on" e della mancanza di separazione fisica tra case e ufficio (difficoltà alla disconnessione).

Le conseguenze dello stress: lo stress non è una malattia, ma è il protrarsi di una condizione stressogena che può comportare dei disturbi al lavoratore. Alcune conseguenze che si manifestano possono essere di tipo psicologico e psicosomatico:

- mal di testa;
- tensione nervosa;
- irritabilità;
- stanchezza eccessiva o, al contrario, insonnia;
- digestione difficile;
- ansia e depressione.

Misure di prevenzione dello stress lavoro correlato al videoterminale sono:

- scegliere software adeguati alla mansione da svolgere e di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;
- utilizzare software che forniscano ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;
- seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche;
- cercare, per quanto possibile, di variare le attività;
- interagire con colleghi, con superiori e con personale sotto le proprie direttive, stimolando i raffronti e i confronti con i colleghi soprattutto nello svolgimento delle attività in modalità lavoro agile;
- rispettare il diritto alla disconnessione;
- adeguare il proprio spazio lavorativo alle esigenze in quel momento più imminenti.

Utilizzo di personal computer portatile

Se i pc portatili vengono utilizzati in modo continuativo, adottare queste misure di prevenzione:

- collegarli a dispositivi di supporto quali schemi, mouse e/o tastiere separati;
- collocare lo schermo in posizione rialzata nel caso in cui non si abbia lo schermo separato;
- avere comunque il monitor ad una distanza di almeno 50 cm;
- non tenere la tastiera al bordo della scrivania;
- non utilizzarlo da appoggiato sulle gambe ma tenerlo su un piano rigido e stabile.

4. SMARTPHONE

I dispositivi di telefonia mobile, quando l'uso è prolungato, possono comportare problemi generali di salute oggetto di vari studi, tra cui i disturbi del sonno, le interazioni con sviluppo neuro-cognitivo, la vista, l'udito.

Come ridurre l'esposizione alle onde elettromagnetiche

- Utilizzare sistemi a "mani libere" quali auricolari e sistemi viva-voce, che consentono di allontanare il telefono dalla testa e dal corpo.
- Limitare le telefonate, riducendone al minimo il numero e la durata.
- Utilizzare messaggi di testo o audio.
- Usare il telefono in condizioni di buona ricezione del segnale.
- In caso di pacemaker, non tenere il cellulare vicino al cuore.

Come ridurre affaticamento e/o problemi dell'apparato visivo

- Evitare attività di lettura continuative.
- Evitare attività di scrittura troppo lunghe.
- Effettuare frequenti pause.

Nel caso in cui ci si trovi all'interno di un veicolo:

- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente in modalità viva voce o con auricolare, esclusivamente se il dispositivo è collegato al Bluetooth o al supporto e che l'uso non comporti l'impiego delle mani;
- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;
- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;
- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante; non collocare il dispositivo nell'area di espansione dell'airbag.

5. ATTREZZATURA MINUTA D'UFFICIO

Si intende per attrezzatura minuta dell'ufficio l'insieme di piccoli attrezzi utilizzati quali forbici, tagliacarte, bucatrice, pinzatrice.

Modalità operative:

- utilizzare le attrezzature solo per gli usi previsti;
- l'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza;
- controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale;
- durante le fasi di taglio, spostare le lame dall'operatore verso l'esterno;
- nell'utilizzare la pinzatrice evitare di avvicinare al viso e soprattutto agli occhi, in caso di malfunzionamento dell'attrezzo.

FIRMA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato elaborato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione. Viene consegnato al Rappresentante dei Lavoratori (ove eletto dai lavoratori) e a tutti i lavoratori che ne firmano una copia per presa visione.

NOME E COGNOME	DATA	FIRMA

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Simone Cagliano (coordinamento)

Michele Donati

Paola Martinucci